

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: **Costituzione di una Società intercomunale in house. Società a responsabilità limitata tra i comuni di Sperlonga, Lenola e Campodimele, denominata "ENERGIE COMUNI S.r.L.". Approvazione dello Statuto.**

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di settembre alle ore 18,00 nella sede comunale; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO MARTA	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA	SI	
6. GUGLIETTA ANGELO		SI	12. PIETROSANTO CARLO	SI	
			Tot.	12	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia FIORE;

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Carlo Pietrosanto che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 1 dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Bruno Trani 2. Roberto Nicelli 3. Paola Izzi;

Sono presenti gli Assessori esterni: Marrocco Severino.

Prima di iniziare la discussione sul punto 1 inserito all'ordine del giorno, prende la parola la Consigliera Paola Izzi la quale chiede al Consiglio di osservare 1 minuto di silenzio per la tragica morte di Willy Monteiro Duarte;

Viene osservato il minuto di silenzio ed inizia la trattazione dell'argomento con l'esposizione del Sindaco Fernando Magnafico;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- i comuni associati, Campodimele, Lenola e Sperlonga hanno avviato un'analisi generalizzata sulla gestione di tutti i servizi al fine di verificare la possibilità di ottimizzare i costi degli stessi;
- la costituzione di una società a totale partecipazione pubblica consente di portare benefici agli enti associati in termini economici-finanziari;
- da un punto di vista gestionale, e per ciò che riguarda gli investimenti, la società è in grado di effettuare interventi previsti anche sfruttando le opportunità offerte dalla maggiore flessibilità contabile e gestionale;
- la società, gestita ed utilizzata in maniera ottimale, agevola il raggiungimento degli obiettivi fissati dai comuni associati e consente l'efficientamento dei servizi erogati sul territorio.

Considerato che

- quanto disposto dal D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P);
- i comuni associati ritengono fondamentale la tematica evidenziata dalla normativa che riguarda la sussistenza del requisito di convenienza in termini di efficienza, efficacia ed economicità che gli Enti associati devono conseguire attraverso lo strumento societario;
- il ricorso allo strumento societario per il raggiungimento di finalità d'interesse pubblico da parte di Enti pubblici locali è ampiamente noto ed utilizzato e rientra nella cosiddetta auto-organizzazione e/o auto-produzione di beni e servizi per la P.A. da parte della stessa;
- un razionale e competente utilizzo di una società pubblica, in particolare, può concorrere a elevare la qualità dei servizi per il cittadino, ridurre i costi, promuovere ed accelerare lo sviluppo produttivo locale e creare le premesse per sviluppare investimenti.

Evidenziato che

- a. i comuni associati hanno una popolazione residente di circa 8.200 abitanti. Tale numero nel corso della stagione estiva, subisce un forte incremento per via dei flussi turistici. I comuni associati infatti in quel periodo dell'anno si trovano a dover gestire - con non poche difficoltà- un numero di persone che oscilla tra i 10.600 ed i 12.700;
- b. l'art. 13 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L) individua le funzioni spettanti ai comuni: " Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla

persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

- c. ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 175/2016 si intende affidare alla società lo svolgimento di attività strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali degli Enti associati;
- d. che attualmente i citati servizi non sono ancora totalmente implementati dagli Enti associati e che alcuni di essi vengono gestiti in economia ricorrendo all'acquisto di beni e servizi attraverso la struttura comunale con gravi difficoltà operative.

Evidenziato, altresì, che la scelta di costituire una società a responsabilità limitata è motivata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs 175/2016, nella relazione che si allega alla presente (All. C).

Dato atto che:

- la società sarà costituita tra i Comuni di Sperlonga, Campodimele e Lenola, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n. 267/2000, per lo svolgimento di servizi a favore degli Enti e della collettività: la gestione attraverso una società pubblica assicura celerità nell'erogazione dei servizi, snellezza nella gestione del personale sulla base delle effettive necessità di intervento che possono mutare anche radicalmente nella stagione turistica, quando dagli 8.200 abitanti totali circa si passa ad una presenza di persone molto più cospicua -tra 10.600 e 12.700 persone;
- secondo consolidata giurisprudenza europea (ad es. sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98) i presupposti indefettibili per il ricorso agli affidamenti "in house providing" sono:
 - *totale capitale sociale pubblico (attualmente la Corte riconosce anche l' "in house providing" nei confronti di società miste);*
 - *esercizio di un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;*
- il capitale sociale della società " ENERGIE COMUNI S.r.l." sarà al 100% pubblico così suddiviso: Sperlonga, 60%, Lenola, 35%, Campodimele, 5%;
- la società sarà soggetta a controllo analogo da parte dei soci dei comuni associati e svolgerà la sua attività esclusivamente nei territori dei Comuni e sulla base degli affidamenti effettuati dagli Enti soci.

Evidenziato che

la scelta di costituire una società a responsabilità limitata per la gestione sia dei servizi pubblici a rilevanza economica che dei servizi pubblici privi di rilevanza economica è prevista dagli atti di programmazione strategica degli Enti approvati dal Consiglio comunale;

in particolare, la costituzione della " ENERGIE COMUNI S.r.l." è prevista nella sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30.06.2020 quale obiettivo strategico di innovazione;

Visti

- ✓ il D. lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- ✓ lo statuto composto da 26 articoli (**Allegato A**), i patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto, ex art.2, comma.1, lett. D del D. lgs 175/2016 composto da 6

articoli (**Allegato B**), la relazione *ex art.* 5, comma 1 del D. lgs 175/2016 (**Allegato C**) e dato atto che dagli stessi si evince la sussistenza del requisito del controllo analogo, ai sensi della normativa vigente nonché della costante giurisprudenza;

Visto che l'atto rientra nell'ambito delle competenze dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. E) T.U.E.L, e dell'art. 10 T.U.S.P;

Ritenuto di poter procedere, per quanto sopra specificato, alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica con capitale di euro 10.000,00 (diecimila/00) denominata " ENERGIE COMUNI S.r.l. ";

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. lgs 175/2016, lo schema di delibera e gli allegati sono stati sottoposti a consultazione pubblica secondo le modalità scelte dagli Enti, dal 25 febbraio 2020 al 26 marzo 2020 (D. di G.C. n. 23 del 20/02/2020) e, successivamente -a seguito di proroga- dal 10 aprile per ulteriori 30 giorni (D. di G. C. n. 37 del 9/04/2020);
- come appurato dal DPO a conclusione della consultazione pubblica, non sono pervenute osservazioni e/o proposte e/o richieste di chiarimenti e/o suggerimenti/apporti;

Acquisito

- ✓ il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), N. 3 T.U.E.L reso in data 31 agosto 2020 prot. n. 7289;
- ✓ il parere favorevole *ex art.* 49 T.U.E.L espresso dal Responsabile del Servizio competente di regolarità tecnica;
- ✓ il parere favorevole *ex art.* 49 T.U.E.L espresso dal Responsabile del Servizio competente di regolarità contabile.

Dopo ampia discussione il Consigliere Andrea Antogiovanni propone il rinvio per maggiori approfondimenti;

si effettua la votazione sul rinvio con il seguente esito: Presenti: n.12, Votanti: n.12, Favorevoli: n.4, Contrari: n.8, Astenuti: n.0;

segue la votazione per l'approvazione della proposta recante il seguente esito: Favorevoli n. 8, Contrari 4, Astenuti 0;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **Di esaminare** e di approvare lo statuto della "S.R.L. ENERGIE COMUNI" , composto da 26 articoli che si allega alla presente sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale ed i patti parasociali composti da 6 articoli anch'essi allegati alla presente sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

2. **di prendere** atto della relazione redatta in ottemperanza alla previsione dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs175/2016 (All. C) che si allega al presente provvedimento e ne forma parte integrante e sostanziale;
3. **di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere la costituzione di una società partecipata totalmente dai Comuni associati Campodimele, Lenola e Sperlonga con la denominazione sociale "ENERGIE COMUNI" e di fissare in euro 3.500,00 la quota di partecipazione del comune di Lenola alla costituenda società, pari al 35% delle quote sociali, dando atto che tale spesa sarà prevista nel bilancio di previsione 2020/2022 e che la costituzione della società è obiettivo di innovazione strategica previsto dal DUP 2020/2022;
4. **di individuare** nel Sindaco *pro-tempore* il soggetto legittimato a rappresentare l'Ente in sede di costituzione della società, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche di dettaglio e ad a correzioni di eventuali errori, imprecisioni e refusi che non incidono sulla volontà espressa dal Consiglio comunale, ritenute indispensabili dal Notaio nella sua azione di verifica alle norme in vigore;
5. **di prevedere** espressamente per la costituenda società:
 - il capitale interamente pubblico;
 - il divieto, in via certa e permanente, di partecipazione di capitali privati a qualsiasi titolo;
 - l'esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore degli Enti associati;
 - l'obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'Ente gli Enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;
 - di stabilire che la prima attività della società sarà predisposta e presentata al Consiglio comunale, per l'approvazione a mezzo relazione prevista dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n.179/2012;
 - di dare atto che l'affidamento dei servizi sarà effettuato sulla base di un piano industriale e del contratto di servizio approvati dal Consiglio comunale;
 - stabilire che alla società verranno annualmente impartiti specifici indirizzi, sia in relazione ai servizi affidati, che sulle misure di contenimento dei costi, nonché su eventuali obblighi derivanti dalla normativa nazionale;
 - di indicare i responsabili dei servizi, ognuno per le rispettive competenze;
 - di dare attuazione a quanto deliberato, ponendo in essere tutti gli atti consequenziali necessari;
 - di disporre la pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale nella distinta partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e di trasmettere la medesima, ai sensi degli artt. 5 e 3 del D. lgs 175/2016, alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione dall'esito identico,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI LENOLA
Organo di revisione

COMUNE DI LENOLA	arrivato il
01 SET. 2020	
N. 7289	di Protocollo
Categorie: Classe: Fasc.	

Verbale n. 16 del 31 agosto 2020

OGGETTO: Oggetto: Parere su proposta di deliberazione per la costituzione di una Società intercomunale in house. Società a responsabilità limitata tra i comuni di Sperlonga, Lenola e Campodimele, denominata "ENERGIE COMUNI S.r.l." Approvazione dello Statuto

Al Revisore dei Conti, Dott.ssa Rita Maria Coccozza nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/05/2018, è stato chiesto di esprimere il parere di competenza sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ad oggetto "*Costituzione di una Società Intercomunale in "House", Società a Responsabilità Limitata tra Comuni di Sperlonga, Lenola e Campodimele Denominata ENERGIE COMUNI S.r.l. Approvazione Statuto.*" corredata dei relativi allegati.

- Delibera n. 23 /2020
- Statuto -All. A
- Patti parasociali - All. B
- Relazione illustrativa delle ragioni di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs 175/2016 - All. C presa visione della proposta di variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2020/2022;

IL REVISORE

RICHIAMATO L'art. 239 comma 1, lettera b del D.Lgs. n.267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o partecipazioni ad organismi esterni;

PREMESSO CHE in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in seguito T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'ait. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124;

VISTI in particolare i seguenti articoli

Articolo 3 (TIPI DI SOCIETÀ IN CUI È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA) che stabilisce: 1) Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. 2) Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico ratto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale"

Articolo 4 (FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE) Il provvedimento stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali; **al comma 2** nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) ...(omissis); d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui "*all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016*"; **al comma 3** al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili

del patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche in deroga all'oggetto sociale relativo allo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; **al comma 4** le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti; **al comma 5** fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa è fatto divieto alle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti; **6 (omissis) 7 (omissis) 8 (omissis) 9 (omissis)**

Articolo 5 (ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA) disciplina la procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società stabilisce al **Comma 1)** *Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa ((...)), nonché di gestione; Comma 2)* *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate; Comma 3)* *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287; Comma 4)* *ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.*

Articolo 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) La razionalizzazione delle partecipazioni di cui al presente articolo dovrà essere effettuata a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31.12.2017 (art. 26, comma 11) le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette predisponendo, ove ricorrano i presupposti del comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. L'analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal Testo unico. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

DATO ATTO che l'art. 5 D. Lgs 175/2016 impone degli oneri particolari di motivazione ed infatti a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio

affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

ESAMINATA la documentazione allegata alla proposta di deliberazione costituita dalla bozza dello statuto della costituenda società;

ESPERITI i seguenti controlli: che la forma societaria e l'entità della partecipazione sono compatibili con le norme statutarie dell'Ente; che la stessa attività non sarà esercitata né direttamente né indirettamente da altri organismi; che per la costituzione della società saranno rispettate le disposizioni regolamentari dell'Ente; che il capitale sociale sarà interamente pubblico

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario sotto il profilo contabile e tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione prevede che "l'affidamento dei servizi sarà effettuato sulla base di un piano industriale e del contratto di servizio approvati dal Consiglio Comunale" e che pertanto, il presente parere è espresso limitatamente alla conformità dello Statuto ed alle previsioni normative di cui al TUEL e al D.lgs. 175/2016, nonché alle previsioni statutarie e regolamentari;

SI RISERVA di esprimere specifico parere di merito all' esame del piano industriale e del contratto di servizio;

ESPRIME


parere favorevole limitatamente alla proposta di costituzione ed alla bozza di Statuto allegato alla proposta di deliberazione esaminata.

Raccomanda all'Amministrazione di predisporre, insieme al piano industriale ed al contratto di servizio, un'adeguata relazione circa le motivazioni e le modalità dell'affidamento alla costituenda società in house, dalla quale emergano con chiarezza i vantaggi per l'Ente e la collettività. Tale relazione dovrà approfondire inoltre, gli elementi riportati nella proposta di deliberazione, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, dando conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Li, 31 agosto 2020

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Rita Maria Cocozza



Letto e approvato

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to CARLO PIETROSANTO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 10/09/2020



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 799 dal 01 OTT 2020 vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 01 OTT 2020

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 10/09/2020

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 10/09/2020

IL RESPONSABILE

F.to PIETRO D'ORAZIO

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì,

IL RESPONSABILE

F.to

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE